



Ordinanza n. 03/2021

## IL SINDACO

**Oggetto: Emergenza COVID – 19 ( Coronavirus) Interventi di sanificazione ambientale strade comunali e piazze. Ordinanza Sindacale di somma urgenza**

**CONSIDERATO** che il Governo sta definendo il cronoprogramma graduale delle nuove riaperture;

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Campania;

**VISTE** le,

- **ORDINANZA N. 17 del 06.05.2021 del Presidente della Regione Campania** : “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per la ripresa in sicurezza delle attività economiche, culturali e sociali”;
- **N. 18 del 15.05 2021 del Presidente della Regione Campania** “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per la ripresa in sicurezza delle attività di wedding e ricevimenti”;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 nonché al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2 e, infine, ulteriormente al 31 luglio 2021 dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; **VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1, a mente del quale “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus” e l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l'art. 1 a mente del quale “(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 (Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33), secondo il cui disposto “1. All'articolo 1, il comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»; 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». 3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020”;

**VISTO** l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457, il quale prevede che “per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della Salute adotta con proprio decreto

avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021 recante “Adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2”;

**VISTE** le Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID 19 adottate dal Ministero della salute, in collaborazione con il Commissario straordinario per l'emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS del 10 marzo 2021 e relativo aggiornamento di cui alla Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministro della Salute, sul Vaccino Vaxzevria (precedentemente denominato COVID-19 Vaccine AstraZeneca) del 07 aprile 2021;

**VISTO** il Piano regionale campagna di vaccinazione anti Sars-Cov2/covid19 – aggiornamento marzo 2021, adottato in data 16 marzo 2021 dall'Unità di crisi regionale della Campania, in attuazione del Piano nazionale sopra richiamato;

**VISTO** il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064)(GU n.96 del 22-4-2021), e, in particolare, l'art.1 (Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19); l'art. 2 ( Misure relative agli spostamenti), a mente del quale “ 1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o per motivi di salute, nonche' per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. (omissis).. 3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti”, l'art. 4 (Attività dei servizi di ristorazione), a mente del quale “ 1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonche' da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”; l'art. 5 ( Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi ), secondo il cui disposto “ 1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo' comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (omissis).3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, puo' essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario puo' anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2. 4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9”; l'art. 7 (Fiere, convegni e congressi), secondo il cui disposto “1. E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilita' di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. (omissis).2.

Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. 3.

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”; nonché l'art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19), ai sensi del quale “1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isoterma mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari; d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;.. 3.

La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validita' di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione”;

**VISTE** le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", elaborate con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Regioni e delle Province autonome, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28 aprile 2021, con le quali, nel dettare prescrizioni generali al fine dell'esercizio di plurime attività economiche, tra le quali quelle relative ai "ricevimenti", "si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali”;

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico e/o dell'avanzamento della campagna vaccinale in corso di svolgimento, con riferimento all'intero territorio della regione Campania;

**RITENUTO** di poter provvedere alla riapertura totale del Cimitero comunale secondo gli orari stabiliti prima dell'emergenza COVID-19 rispettando sempre i vincoli di distanza interpersonali e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

**VISTO** l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ordine ai poteri del Sindaco quale autorità sanitaria locale; **VISTO** l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

#### **DATO ATTO CHE,**

-al fine di limitare il rischio di contagio, **si rende necessario procedere ad una sanificazione ambientale diffusa sul territorio comunale (strade e piazze comunali);**

- dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, con carattere diffusivo dell'epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale in tutto il territorio nazionale; - che il ritorno alle ordinarie attività sociali è stato subordinato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, all'utilizzo di protezioni delle vie respiratorie quando non è possibile garantire continuamente il mantenimento delle distanze di sicurezza, all'igiene frequente delle mani; **RILEVATO** che permane elevato il numero dei contagiati sia a livello nazionale, regionale e anche locale e questo induce ad adottare le maggiori precauzioni e misure possibili per evitare l'ulteriore diffusione del virus tra la popolazione; **CONSIDERATO** che il Sindaco, al fine di tutelare la salute pubblica, può disporre la chiusura di strade o piazze nei centri abitati dove si possono creare situazioni di assembramento nell'intero arco della giornata; **RITENUTO** necessario adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia e provvedimenti in materia di sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000-TUEL;

**DATO ATTO CHE** si rende necessario continuare ad adottare misure limitative alla circolazione del virus all'interno della comunità;

**RITENUTO**, quindi, in forza dei poteri conferiti dalla normativa vigente, d'intervenire, con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione, riproponendo i contenuti della propria precedente ordinanza n. 5 del 25-05-2021; **VISTI**: - l'art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; - l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978; - l'art. 6 e l'art. 12 del Decreto Legislativo n. 1/2018

#### **ORDINA**

per le motivazioni di cui in premessa, nell'ambito delle attività di prevenzione e di contrasto il divieto di stazionamento (è consentito il solo transito) su tutte le strade comunali e piazze con decorrenza dall' **7 giugno 2021 fino al 11 giugno 2021 dalle ore 22.00 alle ore 5.00.**

#### **DISPONE**

- Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet; - Che copia del presente provvedimento venga comunicata al Responsabile del Settore n. III, e al Comando di Polizia Locale sede per gli adempimenti consequenziali;- Che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla Prefettura di Salerno e alla Stazione dei Carabinieri di Bracigliano

#### **COMUNICA**

-Che avverso la presente Ordinanza, si potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva.

Dalla residenza municipale, li 03 giugno 2021



**IL SINDACO**  
**Geom. Antonio Rescigno**